



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
Divisione I

CIRCOLARE

Prot. 333-G/Div.1-Sett.2/aagg

Roma, 14 GEN. 2013

Oggetto: articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non
godute.

- | | |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| - AL SIG. PRESIDENTE REGIONE VALLE D'AOSTA - SERV. PREF. | AOSTA |
| - AI SIGG. QUÈSTORI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE
DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA | ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA "VATICANO" | ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"SENATO DELLA REPUBBLICA" | ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"CAMERA DEI DEPUTATI" | ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO CHIGI" | ROMA |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO VIMINALE" | SEDE |
| - AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO LA REGIONE SICILIANA | PALERMO |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
FERROVIARIA | LORO SEDI |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- | | |
|---|------------|
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI
DI POLIZIA SCIENTIFICA | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO | LA SPEZIA |
| - AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE | NAPOLI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONI CRIMINE | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE,
DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI | SEDE |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIGG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI | SENIGALLIA |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI
ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | LORO SEDI |
| - AL SIG. DIRETTORE CENTRO COORDINAMENTO SERVIZI
A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO | LADISPOLI |

e, per conoscenza

- | | |
|---|------|
| - ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI | SEDE |
|---|------|

Com'è noto, l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dai relativi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti sostitutivi.

Inoltre, la norma prevede esplicitamente che la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Ciò premesso, si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, con i due pareri di seguito descritti, entrambi assentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, ha fornito chiarimenti in merito sia all'ambito temporale di applicazione della nuova normativa, che alle ipotesi di cessazione dal servizio da escludere dall'ambito oggettivo del divieto.

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE

Con nota n. 32937 dello scorso 6 agosto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che la sopravvenuta abrogazione dell'istituto della liquidazione delle ferie non godute, in assenza di una specifica disciplina transitoria, consenta di salvaguardare tutte quelle situazioni che si erano già definite prima dell'entrata in vigore della norma stessa (7 luglio 2012).

Ciò anche per non attribuire alla disposizione effetti retroattivi non esplicitamente previsti dal legislatore.

Pertanto, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima del 7 luglio scorso, nonché le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima di tale data e ne risulta incompatibile la fruizione, sia a causa della ridotta durata del rapporto, sia per effetto dell'eventuale sospensione del rapporto stesso - dovuta, ad esempio, ad un periodo di aspettativa - cui segua la cessazione.

In proposito, il predetto Dipartimento evidenzia che la monetizzazione delle ferie, in questi residui casi rientranti nelle situazioni di salvaguardia sopra richiamate, potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi già previste dalle disposizioni normative e contrattuali in precedenza applicabili.

Pertanto, le singole situazioni dovranno essere valutate dai Reparti di appartenenza degli interessati considerando le motivazioni del rinvio che hanno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

portato all'accumulo, secondo i noti criteri applicati in base alla precedente normativa ed accertando, in particolare, la presenza di un atto formale avente data certa, che attesti le legittime esigenze di servizio che hanno giustificato il rinvio temporale.

Il parere sopra riportato è stato condiviso dall'Ispettorato sopra citato con nota n. 77389 del 14 settembre u.s.

IPOTESI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DA ESCLUDERE DALL'AMBITO OGGETTIVO DEL DIVIETO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel rispondere ad uno specifico quesito formulato da un Ente pubblico, con parere n. 40033 dell'8 ottobre scorso, condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - I.G.O.P. con nota n. 94806 dello scorso 9 novembre, ha evidenziato che la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 consiste nel contrastare gli abusi derivanti dall'eccessivo ricorso all'istituto in esame nei casi in cui il lavoratore concorra in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, non sarebbe rispondente a tale *ratio* l'applicazione del divieto di liquidazione delle ferie non godute nelle ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente), nonché di eventi che, se prolungati, possono determinare la risoluzione del rapporto stesso (malattia, infortunio sul lavoro).

In tali casi, infatti, si verificano eventi estintivi del rapporto non imputabili né alla volontà del lavoratore, né alla capacità organizzativa del datore di lavoro.

Pertanto, i citati Organi, tenuto conto del vigente quadro normativo, riferito sia al diritto comunitario che alla legislazione nazionale, nonché le finalità sottese alla disposizione in esame, ritengono concordemente di poter escludere dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5, comma 8, tutte quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in maniera anomala e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente ed assoluta) o nelle quali la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla carente capacità di vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo obbligatorio per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).

Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ciò premesso, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi, nella valutazione delle istanze di monetizzazione prodotte dagli ex dipendenti della Polizia di Stato, agli indirizzi formulati dai citati Organi.

La presente circolare ed i pareri ivi richiamati sono disponibili nel sito del TEP al link, "1^a Divisione", consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE

A. S. I. I. O.
17